IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

DISPOSIZIONE N. **8**

DI DATA: **22/01/2021**

OGGETTO: **SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO PER I CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK - AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI 16 MESI E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01 FEBBRAIO - 31 DICEMBRE 2021 - CIG 8522346E63**

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

LISANDRO ELENA

Firmato digitalmente da LISANDRO ELENA
Data: 2021.02.05 10:34:17 +01'00'

☑ impegno 109/2021 (COMM); 110/2021 (IST)

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

VISTA la propria disposizione n. 21 di data 27 luglio 2020, con la quale è stata assunta l'iniziativa per una procedura concernente la somministrazione di gas naturale per i campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo, nonché approvata la documentazione per l'avvio della relativa indagine di mercato;

RICHIAMATE le motivazioni contenute nella citata disposizione n. 21 di data 27 luglio 2020, in merito all'impossibilità di aderire alla esistente convenzione CONSIP e al conseguente venir meno dell'obbligo di cui all'art. 1 D.L. 95/2012;

PRESO ATTO che:

- a seguito dell'indagine di mercato pubblicata sul profilo del committente e sul sito del Servizio Contratti Pubblici del MIT, sono state presentate manifestazioni di interesse da parte della Chiurlo s.r.l. a socio unico e della Enercom s.r.l.;

- il codice unico di intervento per la prestazione in oggetto è il n. F00531590321201900002, come risultante dal programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021;

- il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura in oggetto è il n. 8522346E63;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

CONSIDERATO che, a causa della contingente emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di rispettare le tempistiche di affidamento previste dal citato art. 1, comma 1 della citata Legge n. 120/2020, l'Ente ha deciso di procedere ad affidamento previa acquisizione di preventivi di offerta;

DATO ATTO che, in ossequio al principio di massima partecipazione, l'invito a formulare un'offerta è stato esteso, oltre che ai soggetti che hanno manifestato interesse, anche alle società aggiudicatarie delle convenzioni Consip, Bluenergy S.p.A. e Goldenergy S.r.l.;

PRESO ATTO che:

- il valore dell'importo a base di gara per la somministrazione di gas metano presso i campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park per un periodo di 16 (sedici) mesi, basato sui rilievi del periodo 01 febbraio 2019 - 31 maggio 2020, ammonta a € 206.600,22 esclusi costi di distribuzione, accise e IVA**.**;

- l’affidamento avviene a favore dell’impresa che ha presentato il preventivo di offerta con il prezzo più basso, determinato sulla base del maggior sconto percentuale individuato applicando lo sconto percentuale offerto dai concorrenti sul prezzo Pi,t CONSIP relativo al quarto trimestre 2020 (Pi,t. = 0,171678);

CONSIDERATO che:

- il preventivo presentato dall'operatore economico Chiurlo s.r.l. prevede un ribasso del 4,9% (quattro virgola nove percento) sul prezzo Consip trimestrale, esclusi costi di distribuzione, accise e IVA**,** l’applicazione della scontistica viene meglio descritta nel contratto sottoscritto (allegato A alla presente disposizione) all’art. 4 bis, commi 8, 9, 10 e 12;

- Chiurlo s.r.l. è il solo operatore economico che ha presentato preventivo in risposta alla richiesta di offerta dell’Amministrazione;

DATO ATTO che:

- con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 26 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e nell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in applicazione della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 di data 5 marzo 2008, che nella somministrazione in oggetto non sussistono specifici rischi da interferenza che richiedano la redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto trattasi di mera somministrazione senza manodopera;
- sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico;

CONSIDERATA la necessità di stipulare il contratto con l’operatore economico selezionato, per rispettare le tempistiche di affidamento previste dalla legge e in considerazione del fatto che l’attuale contratto di fornitura gas naturale è già stato prorogato ed è in scadenza al 31 gennaio 2021;

VISTO il contratto di somministrazione allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;

RITENUTO di affidare la fornitura all’operatore economico Chiurlo S.r.l. al prezzo a base d’asta di € 196.476,81, al netto dei costi aggiuntivi di cui all’art. 4 bis, commi 8, 9, 10 e 12 del sottoscritto contratto di somministrazione, dando atto che il presente atto e il contratto sono risolutivamente condizionati al positivo esito delle verifiche intraprese;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore dell'Istituto Opere e Impianti, ing. Gianni Cozzi;

VISTA la disponibilità dei capitoli 30319 e 60319 del bilancio 2021;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, così come modificato dalla successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 febbraio 2020, n. 13, con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dell'Ente, che, all'interno della Struttura Parco Scientifico e Tecnologico (PST), prevede l'Istituto Opere e Impianti (OPI);
- l'Ordine di servizio del Direttore Generale n. 2 di data 10 marzo 2020, avente ad oggetto: "Revisione dell'articolazione organizzativa dell'ente. Attribuzione degli incarichi di responsabili di ufficio e assegnazione delle risorse umane all'interno delle strutture, sezioni e istituti", con cui è stato assegnato al sottoscritto l'incarico di direzione dell'Istituto Opere e Impianti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5 novembre 2020, n. 85 e la conseguente disposizione del Direttore Generale di data 5 novembre 2020, n. 253, con cui si assegnava all'ing. Gianni Cozzi, Dirigente tecnologo di I livello in ruolo presso l'Ente, l'incarico di direzione dell'Istituto "Opere e Impianti" (OPI), per la durata di tre anni, con decorrenza dal 6 novembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 70, comma 1, del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dato atto che la competenza della procedura appartiene al sottoscritto Direttore responsabile dell'Istituto Opere e Impianti, cui è delegato il centro di costo cui appartengono le spese da assumere con la presente disposizione;

RILEVATA la necessità di provvedere:

- alla somministrazione di gas metano per il riscaldamento dei Campus di Padriciano e Basovizza per il periodo 01 febbraio – 31 dicembre 2021 e di effettuare il relativo impegno di spesa;
- alla somministrazione di gas metano defiscalizzato per garantire il funzionamento del cogeneratore del progetto LIDEA per il periodo 01 febbraio – 31 dicembre 2021 e ad effettuare il relativo impegno di spesa;

PRESO ATTO del seguente criterio utilizzato per la ripartizione delle spese:

- Campus di Basovizza:
 - centrale termica: è ad uso esclusivo di edifici commerciali, pertanto la spesa viene considerata interamente commerciale
 - mensa: la spesa viene considerata come commerciale
 - cogeneratore LIDEA: l'utilizzo afferisce ad attività di tipo commerciale, e pertanto le spese di gestione vengono considerate interamente commerciali;

- Campus di Padriciano:
 - centrale termica W: è ad uso di edifici commerciali (R3 ed E3) e quindi la spesa è interamente commerciale
 - mensa di Padriciano: la spesa viene considerata come commerciale
 - centrale termica D: è ad uso di edifici istituzionali e commerciali e pertanto le spese vengono ripartite in base ai consumi rilevati mensilmente, in particolare:
 - le spese per l'edificio C1 e per l'edificio C primo piano vengono considerate come istituzionali
 - le spese per gli altri edifici sedi di laboratori e uffici come spese commerciali;

DISPONE

- di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, la somministrazione di gas naturale per la durata di 16 mesi alla società Chiurlo s.r.l., al prezzo di € 196.476,81 IVA al netto dei costi aggiuntivi di cui all'art. 4 bis, commi 8, 9, 10 e 12 del sottoscritto contratto di somministrazione;
- di impegnare la somma pari a € 271.619,45 IVA indetraibile inclusa, a copertura della spesa presunta derivante dalla somministrazione di gas metano per il periodo 01 febbraio - 31 dicembre 2021, di cui € 240.949,78 IVA esclusa sul capitolo 30319 del bilancio 2021 imputati al codice progetto 99165 - missione 17, programma 3 e € 30.669,67 IVA indetraibile inclusa sul capitolo 60319 del bilancio 2021, imputati al codice progetto 99166, missione 17, programma 6.

Istituto Opere e Impianti

Il Direttore

Gianni Cozzi

COZZI GIANNI Data: 2021.01.22 11:54:04 +01'00'

Da compilare a cura dell'autore della disposizione

Nome e Cognome del Redattore: Andrea Uranic

Contenuto[1] SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO PER I CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK - AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI 16 MESI E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01 FEBBRAIO - 31 DICEMBRE 2021 - CIG 8522346E63

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo[2]**:**

Eventuale spesa prevista[3]**:** 271.619,45 € IVA indetraibile inclusa

Tipologia di provvedimento[4]

Provvedimenti finali dei procedimenti di:

- ○ autorizzazione e concessione;
- ◉ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ○ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n.150 del 2009;
- ○ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ○ altro (provvedimento diverso dai precedenti).

[1] ***Riportare una breve sintesi del contenuto. Es.1*** *provvedimento di affidamento di un contratto pubblico di lavori a seguito di procedura aperta.* ***Es.2*** *provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblico n. 1/2015*

[2] ***Indicare, sinteticamente, i principali riferimenti documentali riportati nella disposizione.*** *Es. in caso di affidamento di un contratto, disposizione di iniziativa del Direttore del Servizio X n. X di data XXXX; disposizione di indizione della gara del Direttore Generale n. X di data XXXX. Generalmente, si tratta dei provvedimenti indicati in premessa sub "Richiamato".*

[3] ***Indicare, in cifre, l'importo della somma stanziata (impegno di spesa).*** *Nel caso di provvedimenti senza impegno di spesa, indicare 0.*

[4] ***Indicare la tipologia di provvedimento.*** *L'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione, concessione, scelta contraente, ecc.*

CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE PER LA DURATA DI 16 MESI PER I CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK

CIG 8522346E63

tra

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
e
l'Impresa Chiurlo s.r.l. a socio unico

Art. 1 - Norme regolatrici 4
Art. 2 - Oggetto 5
Art. 3 – Durata 5
Art. 4 - Corrispettivo 6
Art. 4 bis – Beni oggetto della somministrazione 6
Art. 4 ter – Misura del gas 9
Art. 4 quater – Qualità del gas 10
Art. 4 quinquies – Capacità giornaliera 10
Art. 4 sexies – Lettura e fatturazione 10
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione 10
Art. 5 bis – Verifiche 11
Art. 5 ter - Verifica di conformità in corso d'opera e definitiva 11
Art. 6 – Garanzie; responsabilità 11
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 11
Art. 8 - Obblighi di riservatezza 12
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 12
Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 15
Art. 11 - Subappalto 15
Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 15
Art. 13 – Recesso 16
Art. 14 - Recesso per giusta causa 16
Art. 15 - Divieto di cessione del Contratto; cessione del credito 16
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento 17
Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto 17
Art. 18 - Garanzia definitiva 18
Art. 19 – Penali 18
Art. 20 - Fallimento dell'Impresa o morte del titolare 19
Art. 21 – Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia 19
Art. 22 - Direttore dell'esecuzione del Contratto 19
Art. 23 - Fatturazione e pagamenti 19
Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa 20
Art. 25 - Foro di competenza 21
Art. 26 - Disposizioni anticorruzione 21
Art. 27 - Forma del Contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione 21

Clausole vessatorie 22

Premessa

1. Con disposizione del Direttore dell'Istituto Opere e Impianti n. 21 di data 27 luglio 2020, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area Science Park o l'Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e in osservanza delle norme sui contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura concernente la somministrazione di gas naturale per i campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo.

2. La procedura è stata preceduta da indagine di mercato approvata con la citata disposizione n. 27/2020.

3. Considerata la contingente emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di rispettare le tempistiche di affidamento previste dal citato art. 1 del D.L. 76/2020, così come convertito dalla legge n. 120/2020, la scrivente Amministrazione ha deciso di procedere all'affidamento previa acquisizione di preventivi di offerta.

4. La richiesta di presentare preventivo è stata inviata a numero 4 (quattro) imprese.

5. Il Direttore dell'Istituto Opere e Impianti, con disposizione di data 14/01/2021, ha constatato che l'impresa che ha presentato il preventivo con il prezzo più basso è stata Chiurlo s.r.l. a socio unico e ha conseguentemente disposto di procedere con l'affidamento diretto alla stessa.

6. L'Impresa affidataria è stata sottoposta, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

7. L' Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata allo stesso, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Il Contratto è disciplinato dal presente documento e dalle seguenti norme:

- dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI (d'ora in poi Condizioni Generali di Contratto);
- Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.;
- ALLEGATO 17 AL CAPITOLATO D'ONERI "Prodotti" PER L'ABILITAZIONE DEI FORNITORI DI "Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

2. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto il preventivo di offerta.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area Science Park, l'Impresa rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. Il presente affidamento viene accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della ricezione della lettera d'invito a formulare un preventivo di offerta.

5. Sono da ritenersi compresi nell'affidamento tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per effettuare la somministrazione secondo le condizioni stabilite dal presente schema di Contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste.

6. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la somministrazione di gas naturale uso cottura, produzione acqua calda, energia elettrica e riscaldamento per gli edifici dei campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park.

2. Agli effetti interpretativi del presente Contratto, si definisce con il termine:

a) **Amministrazione**: Area Science Park - Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Ente Pubblico Nazionale di Ricerca;

b) **Impresa**: l'operatore economico che sottoscrive il Contratto;

c) **TUDG**: è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;

d) **RTDG**: è la parte II del TUDG, relativa alla regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;

e) **ambito Tariffario**: l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura, identificato ai sensi dell'art. 28 della RTDG;

f) **gruppo di Misura**: il gruppo di misura come definito dalla RTDG all'art. 1;

g) **luogo di somministrazione**: ubicazione del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il gas naturale indicata negli allegati E/1 e E/2;

h) **distribuzione del gas naturale**: è il servizio di cui all'art. 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione;

i) **gas naturale**: il gas per uso di cottura , produzione acqua calda, energia elettrica e riscaldamento;

l) **potere calorifico superiore (PCS)**: il potere calorifico definito al punto 1.1, lettera x, della delibera n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e s.m.i.;

m) **punto di riconsegna (PDR)**: è il punto di confine tra impianto di distribuzione e impianto dell'Amministrazione, identificato con un codice univoco e definito come all'art. 1 della RTDG;

n) **standard metro cubo (smc)**: quantità di gas naturale necessaria ad occupare un metro cubo di spazio quando il gas è alla temperatura di 15°C e alla pressione di 1,01325 bar;

o) **capacità Giornaliera**: valore, espresso in smc/giorno, che rappresenta il volume giornaliero di gas messo a disposizione del Gruppo di Misura per il prelievo;

p) **C**: coefficiente totale per la misura volumetrica, abbinato a ciascun gruppo di misura volumetrico come definito all'art. 6 della **RTDG**;

q) **quantitativo di gas consumato**: valore, espresso in smc, che rappresenta il volume di gas naturale consumato per ogni luogo di somministrazione, come differenza fra le evidenze di lettura successive di ciascun gruppo di misura, moltiplicato per il C per i misuratori non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi;

r) **località**: è l'unità territoriale di riferimento, come definita all'art. 1 della **RTDG**.

Art. 3 – Durata

1. L'Impresa provvederà alla somministrazione del gas naturale a decorrere dal giorno del verbale di avvio della somministrazione per una durata complessiva di 16 mesi.

2. Resta salvo quanto previsto dall'art. 4 bis comma 11 del presente Contratto.

Art. 4 - Corrispettivo

1. Il compenso spettante all'Impresa per l'esecuzione della somministrazione oggetto del presente Contratto è presuntivamente determinato, sulla base dei consumi stimati dall'Amministrazione, pari a 821.205 Smc/anno per il campus di Padriciano e a 382.212 Smc/anno per il campus di Basovizza, in € 196.476,81 (centonovantaseimilaquattrocentosettantasei//ottantuno), al netto dell'IVA, delle accise e degli altri oneri e costi previsti dall'art. 4 bis comma 12 del presente Contratto.

2. Tale prezzo è corrispondente a quello risultante dall'applicazione alla base d'asta dello sconto percentuale offerto in sede di presentazione dei preventivi di offerta, pari al 4,9% quattrovirgolanove per cento), applicato al prezzo Consip al tempo vigente (38,1 MJ/smc. 0, 0,171678 €/smc riferito al quarto trimestre 2020) che l'Impresa applicherà agli effettivi consumi registrati dall'Amministrazione nel corso del presente Contratto; resta inteso che tale prezzo unitario è soggetto a variazione con le modalità previste dall'art. 4 bis commi 9 e 10 del presente Contratto.

Art. 4 bis – Beni oggetto della somministrazione

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la somministrazione continua di gas naturale ad uso cottura, produzione acqua calda, energia elettrica e riscaldamento.

2. I beni oggetto della somministrazione dovranno essere consegnati franco sede di Area Science Park presso i punti di seguito elencati e nei quantitativi previsti al comma 4 del presente articolo.

3. I punti di consegna sono identificabili da lettere riferite all'edificio d'appartenenza, ed evidenziati nella piantina "Punti di riconsegna" – Allegati E/1 ed E/2:

Sito di Padriciano	
1.1 *Gruppo di Misura matr.* *Correttore volumetrico matr.* Cod pdr Via CAP Consumo periodo 01/02/2019 - 31/05/2020 Smc Capacità giornaliera (smc/giorno) Uso del gas Regime di IVA	 75068080 sito presso l'edificio D SK11000016834 011822002012043 Padriciano n. 99 34149 Loc. Padriciano Prov. TS 391.001 807 Riscaldamento e produzione acqua calda 22%
1.2 *Gruppo di Misura matr.* *Correttore volumetrico matr.* Cod pdr Via CAP Consumo periodo 01/02/2019 - 31/05/2020 Smc Capacità giornaliera (smc/giorno)	 4962818 sito presso l'edificio W SK11000006941 011822002012042 Padriciano n. 99 34149 Loc. Padriciano Prov. TS 429.224 886

Uso del gas Regime di IVA	Riscaldamento e produzione acqua calda 75,17% esente 24,83% al 22%
1.3 *Gruppo di Misura matr.* Cod pdr Via CAP Consumo periodo 01/02/2019 - 31/05/2020 Smc Capacità giornaliera (smc/giorno) Uso del gas Regime di IVA	 30129939 sito presso l'edificio C 011822002012044 Padriciano n. 99 34149 Loc. Padriciano Prov. TS 980 2 Cottura cibi 22%
Sito di Basovizza	
2.1 *Gruppo di Misura matr.* *Correttore volumetrico matr.* Cod pdr Via CAP Consumo periodo 01/02/2019 - 31/05/2020 Smc Capacità giornaliera (smc/giorno) Uso del gas Regime di IVA	 83030815 sito presso l'edificio 'Centrale Tecnologica' SK11000011534 11822002023430 Strada Statale 14 - km 163,5 34149 Loc. Basovizza Prov. TS 381.299 787 Riscaldamento e produzione acqua calda 22%
2.2 *Gruppo di Misura matr* Cod pdr Via CAP Consumo periodo 01/02/2019 - 31/05/2020 Smc Capacità giornaliera massima (smc/giorno) Uso del gas Regime di IVA	 35242265 sito presso l'edificio 'Centrale Tecnologica' 11822002023431 Strada Statale 14 - km 163,5 34149 Loc. Basovizza Prov. TS 913 2 Riscaldamento e cottura cibi 22%
2.3 *Gruppo di Misura matr.*	 26886195 sito presso l'edificio 'Centrale

	Tecnologica'
Correttore volumetrico matr.	SK11000011532
Cod pdr	11822006006434
Via	Strada Statale 14 - km 163,5
CAP	34149 Loc. Basovizza Prov. TS
Consumo periodo 01/02/2019 - 31/05/2020 Smc	0
Capacità giornaliera (smc/giorno)	0
Uso del gas	Impianto per la produzione di energia elettrica e riscaldamento
Regime di IVA	22 %
Applicazione dell'aliquota agevolata prevista per la produzione di energia elettrica (coefficiente 0,220 mc/kWh)	
2.4	
Gruppo di Misura matr.	75111338 sito presso l'edificio 'Centrale Tecnologica'
Correttore volumetrico matr.	SK11000021780
Cod pdr	11822006009293
Via	Strada Statale 14 - km 163,5
CAP	34149 Loc. Basovizza Prov. TS
Consumo periodo 01/02/2019 - 31/05/2020 Smc	0
Capacità giornaliera (smc/giorno)	0
Uso del gas	Impianto per la produzione di energia elettrica e riscaldamento
Regime di IVA	22%
Applicazione dell'aliquota agevolata prevista per la produzione di energia elettrica (coefficiente 0,220 mc/kWh)	

4. L'Impresa si impegna a somministrare per i punti di riconsegna di Padriciano e Basovizza indicati al comma precedente e riportati degli allegati E/1 e E/2 "Punti di riconsegna", la quantità necessaria – per il sito di Padriciano prevista in circa 821.205 smc/anno, con una capacità giornaliera complessiva a disposizione dell'Amministrazione non inferiore a 1.696 smc/die e per il sito di Basovizza prevista in circa 382.212 smc/anno, con una capacità giornaliera complessiva a disposizione dell'Amministrazione non inferiore a 789 smc/die.

5. La quantità di gas naturale, misurata in standard metri cubi (smc) che l'Impresa somministrerà all'Amministrazione, verrà quantificata a mezzo contatori fiscali attualmente installati in ciascuno dei punti di consegna previsti, in ragione delle misurazioni rilevate dal Distributore Locale o dalle autoletture dell'Amministrazione.

6. L'Amministrazione non garantisce in alcun modo il raggiungimento del consumo dei quantitativi di somministrazione indicati nel presente Contratto.

7. La pressione del gas naturale erogato non dovrà essere inferiore ai 0,1 bar e superiore a 0,4 bar.

8. I valori di prezzo del gas fornito oggetto del presente Contratto sono articolati su quota variabile Pvar,i,t (valore CONSIP attivo al momento dell'offerta) su cui applicare lo sconto offerto (da moltiplicare per i volumi prelevati).

9. L'Amministrazione, al mese t-esimo, corrisponderà all'Impresa un importo variabile Pt, da moltiplicare per i volumi prelevati, oltre alla quota di distribuzione locale QD (applicata in modo passante dall'Impresa e non oggetto del presente Contratto), ed imposte e tasse in misura di legge.

10. L'Amministrazione si impegna a pagare mensilmente, per ogni metro cubo prelevato, il prezzo Pt che varierà trimestralmente secondo la seguente formula:

$$\mathbf{P_t = P_{var,i,t}\ CONSIP - (P_{var,i,t}\ CONSIP * Sc)} \quad [€/smc]$$

dove:

- $P_{var,i,t}$ CONSIP = prezzo CONSIP per smc praticato nel tempo calcolato applicando la formula indicata nella convenzione CONSIP 'gas naturale 12'
- Sc = sconto in percentuale offerto per smc
- Il prezzo "P_t" è riferito ad un gas avente un potere calorifico superiore di 38,1 MJ/mc. Tale prezzo verrà adeguato proporzionalmente al PCS del mese di prelievo.

11. Nel corso della somministrazione il Pt dovrà in ogni caso essere inferiore al prezzo $P_{var,i,t}$ praticato nel tempo da CONSIP ovvero dalla centrale di committenza regionale qualora l'Amministrazione possa accedere alle convenzioni eventualmente attivate.

12. I Prezzi oggetto di preventivo di offerta non includono:

- i costi di distribuzione su rete locale. Questi saranno addebitati dall'Impresa all'Amministrazione nella misura definita dal Distributore Locale (ed approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas) in modo non discriminatorio a tutti gli utenti della rete. Qualora non siano definiti i corrispettivi relativi ad un parte del periodo contrattuale, l'Impresa ha la facoltà di addebitare in via transitoria i corrispettivi in vigore nell'anno precedente, salvo poi conguagliare la differenza all'atto della pubblicazione delle tariffe corrette;
- il contributo sociale, qualora dovuto;
- i diritti, tributi, gli altri oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e futuri applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità competente.

13. L'Amministrazione si rende disponibile a fornire informazioni in merito alle previsioni di consumo di gas naturale. Tuttavia, tale attività non ha alcuna conseguenza sui costi della somministrazione.

Art. 4 ter – Misura del gas

1. L'unità di misura è il metro cubo in condizioni standard (smc), a temperatura di 15°C e pressione assoluta di 1,01325 bar.

2. I misuratori possono essere integrati da idonee apparecchiature (correttori elettronici dei volumi) che consentono la correzione dei volumi, in funzione della temperatura e della pressione misurate sul punto di riconsegna, al fine di riportare i consumi rilevati alle condizioni standard sopra indicate. Qualora il correttore non fosse presente o fosse non funzionante, alla differenza di lettura del contatore intercorrente tra due misurazioni, si applicherà il coefficiente di correzione (C) determinato dal Distributore Locale.

3. L'Amministrazione potrà richiedere al Distributore Locale tramite l'Impresa la verifica, in contraddittorio, del corretto funzionamento dei Gruppi di Misura installati presso il Luogo di Fornitura. Per ciascuno dei Gruppi di Misura nei quali, a seguito delle verifiche, vengano riscontrati degli errori delle quantità consegnate sorgerà l'obbligo di procedere al conguaglio delle fatturazioni emesse sulla base delle erronee misurazioni. In caso di anomalie o malfunzionamenti degli apparecchi di misurazione delle quantità del gas naturale consegnato all'Amministrazione, i consumi verranno ricostruiti secondo quanto previsto al paragrafo 11.3

del capitolo "Misura del gas" del Codice di Rete. I conguagli eventualmente scaturenti dalla rideterminazione della misura delle quantità consegnate vengono effettuati sulla prima fattura successiva alla rideterminazione della quantità effettivamente consegnata.

Art. 4 quater – Qualità del gas

1. Il gas messo a disposizione dell'Amministrazione dall'Impresa presso il punto di riconsegna avrà le caratteristiche qualitative previste dal Codice di Rete. Il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione dell'Amministrazione sarà effettuato mensilmente con riferimento ai valori di PCS, determinati dal trasportatore sulla base della composizione chimica del gas in conformità a quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 43/02 e s.m.i.
2. Le parti assumono come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore. E' facoltà delle parti accertarsi che il PCS mensile attribuito all'Amministrazione sia rappresentativo del gas messo a disposizione dall'Impresa ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio al trasportatore. In tal caso, l'Impresa, su espressa richiesta dell'Amministrazione, dovrà produrre la documentazione attestante la determinazione del potere calorifico superiore (PCS).
3. Qualora non dovesse essere disponibile il PCS effettivo mensile, l'Impresa potrà fatturare, nei mesi di indisponibilità, utilizzando il PCS convenzionale dell'Impianto di distribuzione cui è allacciato il/i Gruppo/i di Misura, come definito all'articolo 16 della delibera n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (e s.m.i.) ovvero l'ultimo valore disponibile, salvo conguaglio al momento della disponibilità del PCS effettivo del mese in oggetto.

Art. 4 quinquies – Capacità giornaliera

1. La Capacità giornaliera è definita per ogni località (Padriciano e Basovizza) ed è riportata all'art. 4 bis commi 3 e 4, a puro titolo informativo e calcolata senza riferimento ai profili di prelievo standard assegnati ad ogni punto di riconsegna.

Art. 4 sexies – Lettura e fatturazione

1. La lettura dei Gruppi di Misura, la periodicità della fatturazione e le modalità di calcolo dei consumi presunti avverranno con cadenza mensile, fatta salva la periodicità di lettura minima che il distributore è tenuto a seguire in funzione della tipologia del Punto di Riconsegna.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre agli elementi identificativi della somministrazione, il dettaglio dei singoli Gruppi di Misura cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale. Relativamente ai costi di distribuzione locale l'Impresa, su esplicita richiesta dell'Amministrazione, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione

1. L'Impresa consegnerà, a propria cura, spese e rischio, entro il termine indicato dall'art. 3, i beni oggetto della presente somministrazione presso i PDR indicati all'art. 4 bis.
2. L'Impresa dichiara, con ciò confermando quanto già dichiarato in sede di presentazione di preventivo, di aver esaminato la documentazione pubblicata dall'Amministrazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di ritenere lo stesso realizzabile, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
3. L'Impresa dichiara, con ciò confermando le dichiarazioni rese in sede di presentazione di preventivo, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del Contratto,

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto.
4. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili al Contratto in oggetto. Nella somministrazione in oggetto non sussistono specifici rischi da interferenza che richiedano la redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto trattasi di mera somministrazione senza manodopera.
6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 bis – Verifiche

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire in qualsiasi periodo, anche avvalendosi di laboratori esterni autorizzati, una verifica a campione della qualità del bene somministrato. Le verifiche potranno essere effettuate senza dare anticipato avviso all'Impresa. Nell'eventualità in cui il risultato delle suddette verifiche non trovasse riscontro con i parametri qualitativi minimi del prodotto richiesti, come specificati nell'art. 4 quater del presente Contratto, l'Amministrazione addebiterà la totalità dei costi sostenuti per le verifiche all'Impresa, fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 19 e l'eventuale attivazione della procedura prevista dall'art. 17 del presente Contratto.

Art. 5 ter - Verifica di conformità in corso d'opera e definitiva

1. Al fine di accertare la regolare esecuzione, il rispetto delle condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, anche con riferimento agli specifici accertamenti eventualmente disposti ai sensi degli articoli 4 ter e 4 quater del presente Contratto, è prevista una verifica di conformità, con cadenza annuale, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto; tale verifica, della quale verrà redatto apposito verbale, verrà effettuata dal Responsabile unico del procedimento in conformità all'art. 102 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, in presenza dell'Impresa appositamente convocata.
2. Il Responsabile unico del procedimento indicherà se l'Impresa abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali ed in caso di difetti e mancanze di lieve entità assegnerà un termine per adempiere.
3. Il Responsabile unico del procedimento, esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, darà tempestivo avviso all'Impresa relativamente al giorno in cui si effettuerà la verifica di conformità definitiva, affinché questa possa intervenire, e rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Impresa abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.
4. Le operazioni di verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Impresa.
5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa generale di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, al Decreto del MIT 7 marzo 2018 , n. 49, alle Linee Guida ANAC 11 ottobre 2017, n. 1007.

Art. 6 – Garanzie; responsabilità

1. Indipendentemente dall'esito positivo della verifica di conformità, l'Impresa garantisce che i beni oggetto della somministrazione sono di ottima qualità, nel rispetto degli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies del presente Contratto.
2. Si precisa che l'Impresa, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato con dolo o colpa grave a persone o beni, tanto dell'Impresa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, senza preventivi limiti di valore. La responsabilità è assunta in relazione a danni causati da rotture o malfunzionamenti dei prodotti di qualsiasi natura, purché non imputabili a utilizzi non conformi alla documentazione d'uso degli strumenti.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e

disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, di cui al periodo precedente, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n.

679/2016, di seguito per brevità "RGPD"), l'Impresa è autorizzata a trattare, in qualità di responsabile del trattamento, per conto dell'Amministrazione, titolare del trattamento, i dati di carattere personale necessari al fine di prestare i servizi oggetto del Contratto. L'incarico di responsabile del trattamento è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intenderà, pertanto, revocato di diritto alla cessazione del medesimo. Il trattamento potrà avere a oggetto tutti i dati personali necessari all'esecuzione delle prestazioni fornite dall'Amministrazione. Il trattamento potrà richiedere il compimento, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, di operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o cancellazione di dati.

2. Al termine dell'incarico l'Impresa dovrà restituire ad Area Science Park i dati personali in suo possesso e cancellare eventuali copie degli stessi.

3. L'Impresa e tutto il suo personale si impegnano a:

a) utilizzare i dati personali oggetto del trattamento di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente per la finalità oggetto del presente Contratto e a non utilizzarli per fini personali e/o estranei all'esecuzione dei servizi affidati con lo stesso;
b) trattare i dati seguendo le istruzioni impartite da Area Science Park, in qualità di titolare del trattamento (qualora il responsabile del trattamento ritenga che vi siano istruzioni che violano il RGPD o qualunque altra disposizione in materia di protezione dei dati dell'Unione Europea o degli Stati membri, dovrà darne immediatamente informazione ad Area Science Park);
c) individuare le persone fisiche autorizzate a trattare i dati di cui Area Science Park è titolare, verificarne l'operato e garantirne la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
d) osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto del Contratto;
e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnino a rispettare la riservatezza e le misure di sicurezza a protezione dei dati personali, di cui dovranno essere debitamente informate;
f) mantenere a disposizione del titolare del trattamento la documentazione attestante il rispetto dell'obbligo stabilito alla lettera precedente;
g) fornire agli interessati, attraverso la messa a disposizione dell'informativa, le informazioni relative ai trattamenti dei dati che saranno effettuati. La redazione e il formato dell'informativa dovranno essere concordati con Area Science Park prima dell'inizio della raccolta dei dati;
h) *(Clausola non applicabile ai sensi dell'art. 30, comma 5, del RGPD alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati personali o di dati personali relativi a condanne e infrazioni penali)* ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, del RGPD, tenere un registro scritto di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto di Area Science Park, che contenga:
 - il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
 - ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 49, comma 2, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, comma 1, del RGPD (pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali; capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei

sistemi e servizi di trattamento; capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento);

i) non comunicare dati a terzi, senza previa autorizzazione espressa di Area Science Park. L'Impresa può comunicare i dati ad altri responsabili del trattamento incaricati da Area Science Park, nel rispetto delle istruzioni da quest'ultima impartite. In questo caso Area Science Park identificherà anticipatamente e per iscritto il soggetto a cui devono essere comunicati i dati, i dati da comunicare e le misure di sicurezza da applicare per procedere alla comunicazione;

j) in caso di affidamento di attività in subappalto, notificare ad Area Science Park i trattamenti che si intendono subappaltare e identificare in modo chiaro e inequivocabile il soggetto subappaltatore e i relativi dati di contatto. Il trattamento di dati da parte del subappaltatore potrà avere luogo soltanto in assenza di opposizione da parte di Area Science Park, che avrà termine di trenta giorni per manifestarla. Il subappaltatore, che avrà anch'egli la funzione di responsabile del trattamento, dovrà rispettare gli obblighi posti dal presente documento a carico del responsabile del trattamento, nonché le istruzioni fornite da Area Science Park. Spetta all'Impresa gestire il rapporto con il subappaltatore in modo che sia soggetto alle sue stesse condizioni (istruzioni, obblighi, misure di sicurezza, ecc.) e rispetti i suoi stessi requisiti formali, relativi all'adeguato trattamento dei dati personali e alla garanzia dei diritti delle persone interessate. In caso di violazioni da parte del subappaltatore, l'Impresa continuerà a essere pienamente responsabile nei confronti di Area Science Park con riguardo al rispetto degli obblighi;

k) notificare ad Area Science Park, senza ingiustificato ritardo, e al più tardi entro 48 ore, mediante e-mail inviata agli indirizzi rpd@areasciencepark.it e support@areasciencepark.it, le violazioni della sicurezza dei dati personali a suo carico, di cui sia a conoscenza, nonché tutte le informazioni rilevanti ai fini della documentazione e comunicazione dell'evento. Non sarà necessaria la notifica quando è improbabile che la suddetta violazione della sicurezza costituisca un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notifica riporterà almeno le seguenti informazioni:
 - descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - nome e dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di un altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - descrizione delle possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;
 - descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte di Area Science Park per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi.

 Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo;

l) comunicare nel più breve tempo possibile le violazioni della sicurezza dei dati personali agli interessati, quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La comunicazione dovrà avvenire con un linguaggio chiaro e semplice e dovrà, almeno:
 - illustrare la natura della violazione dei dati;
 - indicare il nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere maggiori informazioni;
 - descrivere le possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;
 - descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte di Area Science Park per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi;

m) fornire assistenza ad Area Science Park durante le valutazioni di impatto relative alla protezione dei

dati, se del caso;

n) fornire assistenza al titolare del trattamento durante le consultazioni preliminari all'autorità di controllo, se del caso;
o) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi, nonché per la realizzazione delle consulenze o dei controlli del titolare o altro consulente da lui autorizzato;
p) adottare misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicurandosi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei dati da parte di soggetti terzi non autorizzati;
q) ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 37, comma 1, del RGPD nominare un responsabile della protezione dei dati e comunicare al titolare del trattamento la sua identità e i suoi dati di contatto;
r) consentire ad Area Science Park di vigilare, sia prima che durante tutto il trattamento, sul rispetto del RGPD;
s) informare Area Science Park dell'eventuale esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione da parte degli interessati, inviando un'e-mail all'indirizzo rpd@areasciencepark.it . La comunicazione dovrà essere inviata immediatamente e in nessun caso oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta dell'interessato, assieme, se del caso, ad altre informazioni che possano essere utili per rispondere alla richiesta.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. L'Impresa, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, nonché da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti..
2. Inoltre, l'Impresa si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti.

Art. 11 - Subappalto

1. L'Impresa, come risulta dalla documentazione presentata in sede di preventivo di offerta, non ricorrerà al subappalto.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Impresa si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al Contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente Contratto.
2. L'Impresa si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il Contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8522346E63, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro,

fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente Contratto.

3. L'Impresa si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Impresa si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Impresa si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Impresa è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Impresa non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come modificata dalla Determinazione 31 maggio 2017, n. 556 dell'Autorità nazionale Anticorruzione.

Art. 13 – Recesso

1. Area Science Park ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Area Science Park.

3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 14 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della somministrazione o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Impresa mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 - Divieto di cessione del Contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Impresa di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione

stessa ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal Contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al Contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Impresa medesima, riportando il CIG. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 12 del presente Contratto.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. In tal caso Area Science Park ha diritto di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) esito negativo per tre volte, anche non consecutive, delle analisi del prodotto somministrato, ovvero non conformità delle stesse ai parametri qualitativi richiesti (art. 4 quater);
c) mancata somministrazione del prodotto oggetto del presente contratto per un periodo superiore a 24 ore consecutive, senza alcuna comunicazione da parte dell'Impresa;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Impresa).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del Contratto, l'Impresa si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni

altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 135, qualora il prezzo praticato risultasse per qualsiasi motivo superiore a quello *pro tempore* vigente previsto dalle convenzioni Consip o dalle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali cui l'Amministrazione avesse eventualmente la facoltà di accedere, il Contratto si intenderà immediatamente risolto, salva la possibilità di adeguamento ai predetti corrispettivi.
5. Area Science Park può inoltre risolvere il Contratto al ricorrere dei casi previsti dall'articolo 20 del Contratto stesso.
6. L'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 18 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Impresa deposita idonea garanzia dell'importo di € 19.647,68 (diciannovemilaseicentoquarantasette//sessantotto), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Amministrazione.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Impresa. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8, 10, 11, 12 del Contratto.

Art. 19 – Penali

1. Per ogni interruzione alla somministrazione del gas metano superiore alle due ore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare nei confronti dell'Impresa penali il cui importo sarà compreso, in funzione della durata dell'interruzione e delle conseguenze derivanti, tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 1 in tema di risoluzione del Contratto.

2. Per ogni giorno di ritardo nell'avvio della somministrazione, rispetto a quanto indicato nel presente Contratto, sarà applicata una penale tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Impresa per iscritto dal Responsabile unico del procedimento. L'Impresa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di

liquidazione delle relative fatture.
5. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.

Art. 20 - Fallimento dell'Impresa o morte del titolare
1. Il fallimento dell'Impresa comporta lo scioglimento *ope legis* del presente Contratto. Qualora l'Impresa sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di AREA Science Park proseguire il Contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal Contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Art. 21 – Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
1. Area Science Park, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto, può imporre all'Impresa l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
3. L'Impresa espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dall'Impresa se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 22 - Direttore dell'esecuzione del Contratto
1. In ragione del valore dell'importo a base di gara, non è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Art. 23 - Fatturazione e pagamenti
1. Il compenso spettante all'Impresa verrà corrisposto a cadenza mensile, su presentazione delle relative fatture, che saranno riferite ai consumi relativi al mese precedente. Il corrispettivo effettivo risulterà dall'applicazione dei consumi effettivi ai corrispettivi unitari offerti, adeguati secondo le modalità riportate nell'art. 4bis.
2. In relazione ai consumi di un importante Centro di ricerca internazionale attivo nel Parco Scientifico, che gode della condizione di extraterritorialità con annessi privilegi, l'Impresa dovrà emettere una fatturazione distinta, intestata direttamente al Centro internazionale, pari al 75,17% dei consumi di gas naturale rilevati dal misuratore sul pdr 011822002012042, in un regime di esclusione o riduzione di tasse, imposte o di addizionali sulla base delle normative, delle procedure e delle autorizzazioni vigenti.
3. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente Contratto e al CIG (Codice Identificativo Gara), e al CUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull'importo di ciascun pagamento sarà applicata a cura dell'Impresa la ritenuta di garanzia dello 0,50% da svincolare soltanto nella fase di liquidazione finale dopo l'approvazione dell'Amministrazione, previa acquisizione del DURC o documento equivalente.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, così come modificata dall'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per ogni

pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Impresa l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente Contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
8. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
9. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo della somministrazione è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede finale successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.
10. La parte di corrispettivo riservata alla copertura degli oneri per l'attuazione del documento unico valutazione rischi interferenti sarà liquidata contestualmente all'effettivo svolgimento delle attività previste dal DUVRI e/o della messa a disposizione dei DPI, previa verifica dell'Amministrazione in esito alla presentazione da parte dell'Impresa di opportuna documentazione di comprova (attestati e fatture corsi di formazione, fatture approvvigionamento materiali, ecc.).
11. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park è: **UF6YGC.** Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Impresa gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
12. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Impresa.
13. I costi della distribuzione locale e tutte le imposte e le addizionali, come stabiliti dalla normativa vigente, sono totalmente a carico dell'Amministrazione e dovranno essere evidenziati separatamente nelle fatture.

Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali dell'Impresa, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti

dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Impresa si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 16.
8. L'Impresa dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio dell' Amministrazione.
9. L'Impresa dovrà effettuare con particolare cura la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, pagando gli eventuali oneri di discarica o conferimento. La rimozione delle risulte e degli scarti di lavorazione dovrà essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale.

Art. 25 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 26 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del Contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del Contratto.
2. L'Impresa collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 27 - Forma del Contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L'Impresa dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.
4. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park
Il Direttore dell'Istituto Opere e Impianti
Gianni Cozzi

Per l'Impresa Chiurlo s.r.l. a socio unico
L'Amministratore delegato
Alberto Sartori

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 6 - Garanzie e responsabilità
Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
Art. 13 - Recesso
Art. 19, comma 5 - Penali
Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Per l'Impresa Chiurlo s.r.l. a socio unico
L'Amministratore delegato
Alberto Sartori

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.